

Istituto Paritario "Sandro Pertini"

Regolamento d'Istituto



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 Disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso, non inferiore a cinque giorni, tramite comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo, contenente gli argomenti da trattare.

Di ogni seduta sarà redatto processo verbale, firmato da presidente e segretario.

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a *tre sedute consecutive* dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati da coloro che, in possesso dei requisiti, risultino fra i primi dei non eletti delle rispettive liste (artt. 38 e 35 T.U. 297/94).

Art. 2 Elezioni degli organismi collegiali

Tali elezioni si svolgono nei tempi e nelle modalità previsti dalle disposizioni ministeriali.

Art. 3 Piano annuale delle attività degli organismi collegiali

Il piano annuale delle attività propone gli obiettivi dell'anno scolastico a livello di Istituto, l'organizzazione delle attività degli organismi collegiali (Collegio docenti, Consigli per materie, Consigli di classe), il calendario di massima delle attività didattiche funzionali all'insegnamento, la formazione e i compiti delle commissioni preposte alla realizzazione di specifici progetti, gli obiettivi annuali dell'aggiornamento interno dei docenti, le modalità e i tempi di verifica della programmazione. E' approvato dal Collegio dei docenti entro il mese di settembre.

Art. 4 Convocazione del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è convocato dal Coordinatore AA.DD. di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei membri.

Il Consiglio si riunisce secondo le necessità didattiche e la programmazione annuale d'Istituto. Le sue riunioni devono essere coordinate con quelle degli altri organi collegiali e programmate nel rispetto del piano annuale delle attività.

Art. 5 Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 7 comma 4 del D.L.297/94, ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Dall'anno scolastico 2015/2016 in base alla Legge 107/2015 art. 3 comma 4 il Collegio dei Docenti elabora e aggiorna il Piano Triennale dell'offerta Formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.

Per la programmazione e il coordinamento delle attività del Collegio si applicano le disposizioni del precedente art.3.

Art. 6 Prima convocazione del Consiglio di Istituto.

Successivamente alla nomina dei membri a cura del Provveditorato agli Studi, la prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Coordinatore delle AA.DD..

Art. 7 Competenze del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo dell'Istituto, fatte salve le competenze specifiche del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe. Ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita dell'Istituto.

Ha il diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza. In particolare, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 10 del D.L. 297/94, sono di competenza del Consiglio:

- l'elezione dei suoi rappresentanti nella Giunta esecutiva;
- la definizione del Regolamento interno dell'Istituto;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'approvazione, su proposta della Giunta, dei criteri di funzionamento e di spesa sull'acquisto e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e sui sussidi didattici;
- l'adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
- la programmazione e attuazione delle attività inerenti alla didattica come corsi di recupero e di sostegno, contatti con altre scuole, partecipazione ad attività per lo svolgimento di iniziative assistenziali, attività sportive, ricreative e culturali di particolare interesse educativo;
- la delibera sull'attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
- l'espressione di un parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.
- dall'anno scolastico 2015/2016 in base alla legge 10772015 art. 3 comma 4 il Consiglio di istituto approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei Docenti

Art. 8 Adempimenti del Consiglio di Istituto

Entro il 30 ottobre di ciascun anno, e comunque quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, il Consiglio approva in apposita seduta la relazione annuale.

Tale relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Art. 9 Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno con esclusione dei mesi estivi (Luglio e Agosto).

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta esplicita richiesta da un terzo dei suoi componenti, dal Preside, dalla maggioranza della Giunta esecutiva. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare gli argomenti specifici da trattare.

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali richieste.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere trasmesso a mezzo lettera al domicilio dei membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola. In caso di necessità è facoltà del Presidente convocare il Consiglio in seduta straordinaria dandone avviso, anche telegrafico, a tutti i componenti almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza.

Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può, sentita la Giunta esecutiva, approvare un calendario delle funzioni ordinarie per un determinato periodo.

Art. 10 Variazioni dell'ordine del giorno

Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata, seduta stante, a maggioranza assoluta dei componenti.

La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.

Art. 11 Sede delle riunioni

Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta il Consiglio può riunirsi anche fuori dalla scuola.

Art. 12 Pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, limitatamente agli elettori delle componenti rappresentate.

Art. 13 Consultazione di altri organismi

Il Consiglio con propria delibera può decidere di consultare, su questioni specifiche che riguardano la vita complessiva della comunità scolastica, esperti della materia, rappresentanti degli Enti locali o delle Organizzazioni sindacali, componenti sociali del territorio.

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, può decidere di consultare gli altri organi della scuola allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola.

Il Presidente può fissare la durata di tali interventi.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto, per mezzo dei propri delegati, può partecipare alle assemblee degli studenti, dei docenti e non docenti, per recepire le istanze delle diverse componenti della scuola e garantire la loro più ampia partecipazione alla vita dell'Istituto e alla sua gestione. Allo stesso scopo le assemblee degli studenti, dei genitori, dei docenti e non docenti possono invitare i rappresentanti del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio esercita in ciascuna riunione il controllo delle attività della Giunta.

Art. 15 Processo verbale e pubblicazione degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio deve avvenire mediante affissione della copia integrale del testo delle delibere adottate, sottoscritta dal segretario del Consiglio, all'apposito albo dell'Istituto.

L'affissione deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta.

La copia della delibera deve restare esposta per un periodo di venti giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio della segreteria dell'Istituto e disponibili per chiunque ne faccia richiesta. La copia della delibera da affiggere all'albo è consegnata al Preside dal segretario del Consiglio. Il Preside ne dispone affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti le singole persone, salvo richiesta contraria dell'interessato. Chiunque a proprie spese può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.

Art. 16 Bilancio preventivo e conto consuntivo

Entro la fine del mese di ottobre il Consiglio, dopo la consultazione di tutte le componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio preventivo.

La Giunta predispone il bilancio, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, entro il mese di dicembre. Copia del bilancio preventivo dovrà essere trasmessa ad ogni membro del Consiglio almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio stesso che dovrà approvare il bilancio.

Art. 17 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18 Diritti dei membri del Consiglio di Istituto

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle delibere validamente adottate.

Art. 19 Diritto di voto agli studenti

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio, che non abbiano raggiunto la maggiore età, non hanno voto deliberativo sulle materie di cui all'art.8 comma 3 del D.L. 297/94.

Inoltre non possono votare in merito a questioni riguardanti: il piano acquisti, il conto consuntivo e il piano preventivo.

Tuttavia i rappresentanti degli studenti hanno diritto di partecipare alla discussione sulle materie di cui ai precedenti commi e di esprimere il loro parere.

Art. 20 Il Presidente del Consiglio di Istituto

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art.8 comma 6 del D.L. 297/94.

In caso di parità di voti, in seconda votazione sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Le votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Art. 21 Attribuzioni e prerogative del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio adottando tutti i necessari adempimenti per il regolare funzionamento dei lavori;
- b) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli organi della scuola;
- c) prende i contatti con i Presidenti degli altri istituti.

Il Presidente del Consiglio di Istituto ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di disporre dei necessari servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e della Giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

Art. 22 Attribuzioni del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23 Funzioni del segretario del Consiglio di Istituto

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio di Istituto. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere insieme al Presidente gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale stesso.

Il processo verbale viene poi letto e approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 24 La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta ed è eletta secondo le modalità previste dall'art.8 del D.L. 297/94.

Ne è Presidente di diritto il Preside dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 8 del D.L. 297/94.

La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio di Istituto, svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio stesso.

La Giunta predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso. La Giunta provvede infine all'approvazione e alla liquidazione delle spese ordinarie e straordinarie previste dal bilancio.

Art. 25 Commissioni di lavoro del Consiglio di Istituto

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'art.8 del D.L. 297/94, può decidere di costituire commissioni di lavoro, presiedute da un componente del Consiglio appositamente eletto, per materie di particolare rilievo e importanza.

Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai loro compiti, possono sentire esperti della materia previa indicazione del Consiglio.

Le commissioni di lavoro esprimono parere di carattere consultivo; possono inoltre elaborare proposte da sottoporre all'esame del Consiglio.

Art. 26 Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti

La composizione del Comitato di cui sopra risulta modificata dall'art. 1 comma 115 della legge 107/2015

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Presidente:

- a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma degli articoli relativi alla legge di cui sopra
- b) alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli art. relativi alla legge di cui sopra
- c) allo scopo di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti
- d) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 27 Orario di apertura e di chiusura dell'Istituto

L'orario di apertura per il personale è dalle ore 7.30 alle 21.

L'orario di apertura per gli studenti è dalle ore 7.50 fino al termine delle lezioni.

Per l'utenza esterna (genitori, fornitori), l'orario di apertura è deciso di anno in anno.

Art. 28 Agibilità politica

E' garantita a tutte le componenti della scuola la possibilità di usare i locali dell'Istituto in orario extrascolastico per incontri, seminari, unità di lavoro, previa richiesta scritta al Preside e al Presidente del Consiglio di Istituto. Le singole classi riunite in assemblea, le unità di lavoro, le assemblee generali o di sezione possono far intervenire persone esterne in qualità di esperti, previa autorizzazione del Preside e del Consiglio di Istituto.

E' data possibilità di utilizzare il materiale didattico di cui la scuola dispone previa autorizzazione del Preside. E' data altresì la possibilità di trasmettere alle classi comunicazioni riguardanti attività extrascolastiche, previo assenso del Preside.

Ogni gruppo o singola persona, sotto la propria responsabilità e previo assenso del Preside, può esporre manifesti e cartelli all'interno della scuola, fatta eccezione per l'apologia di fascismo come previsto dalla Costituzione e purché non siano offensivi o in contraddizione con le finalità educative dell'Istituto. L'affissione deve avvenire negli appositi spazi ed è comunque vietata sui vetri interni ed esterni della scuola. L'eventuale distribuzione di volantini, tranne quelli relativi alle elezioni degli organi collegiali, deve essere fatta all'esterno dell'Istituto.

Ogni gruppo deve inoltre segnalare il proprio responsabile alla segreteria della scuola.

Art. 29 Laboratori

Il funzionamento dei laboratori, delle aule speciali è disciplinato dagli appositi regolamenti. La responsabilità del regolare funzionamento dei suddetti viene per ciascuno affidata a un docente, designato annualmente.

Art. 30 Assenze degli alunni

La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni anche a tutte le altre attività che vengono svolte nell'ambito della complessiva programmazione scolastica.

L'Istituto declina ogni responsabilità allorché l'alunno non sia presente alle attività di cui l'Istituto è responsabile, sia che queste si svolgano all'interno sia all'esterno di esso.

Le assenze degli studenti dovranno essere giustificate dai genitori; per gli studenti maggiorenni è sufficiente l'autogiustificazione. I Docenti in servizio alla 1° ora giustificano le assenze degli studenti.

Art. 31 Giustificazioni e permessi di entrata o di uscita

I ritardi brevi del mattino (entro 15 minuti) sono giustificati direttamente dal Dirigente scolastico o suo delegato.

E' opportuna la comunicazione alla Presidenza, da parte dei Docenti, dei nomi di eventuali ritardatari abituali.

I permessi di uscita anticipata o di entrata posticipata (da utilizzare nei casi di effettiva necessità) devono essere sempre autorizzati dalla Presidenza o dai Collaboratori, previa presentazione del libretto delle giustificazioni.

Le entrate o le uscite anticipate superiori ad un'ora sono autorizzate solo con la presenza dei genitori.

In tutti i casi esaminati, la Presidenza si riserva di contattare la famiglia degli studenti.

Art. 32 Assenze collettive

Si precisa anzitutto che eventuali assenze collettive (scioperi) non sono mai organizzate dalla scuola.

Gli studenti che si allontanano dalle lezioni per partecipare a manifestazioni studentesche non sono coperti da nessuna forma assicurativa e, pertanto, la Scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura.

In queste circostanze si invitano gli studenti a far uso del proprio senso critico e ad assumere le dovute informazioni sui promotori e sulle motivazioni, prima di decidere se aderire o meno. Come suddetto la Scuola non può autorizzare la

partecipazione a manifestazioni e scioperi. Eventuali assemblee studentesche autorizzate dalla Scuola sono preavvertite ed ai genitori viene comunicato anche il programma. Comunque, i docenti devono trovarsi nelle classi, per tutto l'orario di competenza, ciò per assicurare il diritto di libera scelta dello studente. In tali circostanze infatti, il docente è responsabile, durante il suo orario di lezione, anche di un solo studente che scelga di restare in classe. Il giorno successivo ad eventuali manifestazioni o assenze collettive (scioperi), gli studenti, per essere riammessi alle lezioni, devono motivare per iscritto l'assenza.

Art. 33 Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti:

- a) gli alunni entrano nella scuola al suono della prima campana;
- b) il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di lezione;
- c) durante l'intervallo delle lezioni è necessario che il personale docente vigili sul comportamento degli alunni per evitare danni a persone o cose;
- d) durante le lezioni la vigilanza nelle parti comuni è affidata al personale non docente;
- e) i docenti di Educazione Fisica sono responsabili del controllo e dell'accompagnamento degli alunni e del trasferimento dalla palestra alle sedi alternative e viceversa. Similmente responsabili sono i docenti che accompagnano gli alunni durante il trasferimento all'interno dell'Istituto dalle classi ai laboratori o alle aule speciali;
- f) l'uscita dall'aula degli allievi durante le lezioni deve essere limitata ai casi indispensabili e non dovrà arrecare disturbo alle altre classi.

Art. 34 Assemblee di classe degli studenti

Le assemblee di classe possono essere richieste nella ragione di una al mese ed avere una durata massima di due ore consecutive. Le assemblee di classe devono essere autorizzate dal Preside o da un suo delegato, previa corretta e completa compilazione dell'apposito modulo che va presentato in segreteria almeno tre giorni prima dell'assemblea stessa. Nell'arco dell'anno le assemblee devono effettuarsi utilizzando ore di discipline diverse. Durante l'ultimo mese di lezione non verranno concesse assemblee di classe.

I docenti in orario mantengono la responsabilità della vigilanza delle classi in assemblea e qualora le assemblee non dovessero essere svolte in classe sono tenuti all'accompagnamento. Essi hanno inoltre il dovere di collaborare al buon andamento dell'assemblea e, su eventuale richiesta degli studenti, valutano l'opportunità o meno di uscire momentaneamente dall'aula. I rappresentanti di classe stilano un breve verbale delle decisioni assunte, da leggere e approvare al termine dell'assemblea. Tali verbali sono conservati nell'ufficio della Presidenza.

Il docente in orario o il Preside possono ordinare la sospensione dell'assemblea qualora si verificano condizioni tali da procurare disturbo alle altre classi o da non garantire un ordinato e democratico dibattito.

Art. 35 Assemblea di Istituto degli studenti

Le assemblee studentesche d'Istituto sono autorizzate dal Preside su richiesta della maggioranza dei rappresentanti degli studenti o da almeno il 10% degli studenti. Possono essere concesse nella ragione di una al mese durante l'anno scolastico escluso l'ultimo mese delle lezioni ed avere la durata massima dell'intera giornata di lezione. La richiesta, con gli argomenti all'o.d.g. e il numero di ore previste, dovrà pervenire alla Presidenza almeno cinque giorni prima della data di effettuazione. La Presidenza potrà concedere l'effettuazione dell'assemblea di Istituto anche fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di Istituto possono partecipare esperti (per un massimo di quattro assemblee) richiesti dagli studenti, previa autorizzazione del Preside e sentito il Consiglio di Istituto. A richiesta degli studenti le ore dell'assemblea d'Istituto possono

essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo, previa autorizzazione del Preside. Al termine di ogni assemblea sarà stilato un breve verbale che dovrà essere consegnato al Preside.

I docenti sono tenuti alla vigilanza per l'orario che loro compete. L'assemblea di Istituto dovrà darsi un regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. In mancanza di un regolamento specifico proposto dagli studenti saranno valide le norme generali qui indicate.

Art. 36 Modifiche al regolamento

Allo scopo di migliorare il presente Regolamento, il Collegio dei docenti ha facoltà di apportarvi modifiche, su richiesta deliberata del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio di Istituto possono proporre modifiche le quali dovranno essere discusse e deliberate a maggioranza dal Consiglio di Istituto. Il Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Collegio dei docenti e la delibera del Consiglio di Istituto.

Il presente Regolamento, affisso all'albo dell'Istituto, è anche consegnato in copia a ogni alunno al momento della sua iscrizione all'Istituto. E' cura del Preside favorirne la diffusione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge.